

Variazioni nelle modalità sulle assunzioni di personale estero

REGNO DI LIBIA
MINISTERO DEL LAVORO
ED AFFARI SOCIALI

Decisione ministeriale in emendamenti ai regolamenti relativi sull'impiego degli stranieri.

Il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, dopo aver preso visione degli articoli No. 8 e 93 del decreto emesso il 22 novembre 1962 sulla Legge del Lavoro; della decisione del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1968, riguardante l'approvazione delle misure regolanti l'impiego degli stranieri in Libia ed i regolamenti sull'impiego degli stranieri emessi il 20 maggio 1964, ha deciso:

ARTICOLO 1

Gli Articoli No. 2, 9 e 13 sui regolamenti per l'impiego di stranieri devono essere emendati come segue:

ARTICOLO 2

a. Il datore di lavoro che desidera assumere uno straniero dovrà presentare una richiesta di permesso di lavoro in sette copie, nei formati prefissati a tale scopo, fornendo le seguenti informazioni:

1. Nome del datore di lavoro, sua nazionalità, professione e suo luogo del lavoro principale.

2. Nome del prestatore di lavoro, da assumere, la sua qualifica, nazionalità, residenza, data di nascita, luogo di residenza e stato di famiglia.

3. Natura del lavoro che dovrà essere compiuto dal prestatore di lavoro.

4. Professione del lavoratore e la sua precedente esperienza.

5. Durata dell'assunzione del lavoratore.

6. Informazioni sul precedente ingresso in Libia del lavoratore, data e ragioni per tale ingresso ed anche la data e le ragioni per la sua partenza.

7. Numero dei lavoratori stranieri già impiegati dal datore di lavoro unitamente al numero dei lavoratori che esercitano la stessa professione del prestatore di lavoro da reclutare.

8. Numero di lavoratori libici assunti dal datore di lavoro.

9. Ogni altra informazione ritenuta necessaria dal Ministero.

b. Il Datore di lavoro dovrà presentare la propria richiesta all'Ufficio del Lavoro della sua zona, unitamente ai seguenti documenti:

1. Un certificato che non vi è disponibile un altro libico in grado di eseguire il lavoro che dovrà essere fatto dal lavoratore straniero. Il certificato dovrà essere emesso dall'Ufficio del Lavoro di competenza. Il Sottosegretario del Ministero ha la facoltà di esentare dalla presentazione di tale certificato se il datore di lavoro presenterà sufficienti

elementi a prova della non disponibilità dell'elemento libico per il lavoro.

2. Certificati del lavoratore che dovrà essere impiegato, i suoi requisiti tecnici, accompagnati da una traduzione ufficiale in arabo se i certificati sono in lingua straniera.

3. Una copia del contratto che dovrà essere fatto con il lavoratore, dichiarando il salario, le gratifiche e gli altri privilegi che verranno garantiti al lavoratore sia in denaro che in natura.

4. Una lista dei progetti e lavori esecuti dal datore di lavoro al tempo della presentazione della sua richiesta, unitamente ai documenti comprovanti quanto dichiarato.

5. Ogni altro documento od informazione ritenuta necessaria dal Ministero.

c. Per considerazioni di benessere generale, l'approvazione preliminare del Sottosegretario o del suo sostituto può essere richiesta prima di presentare la domanda al competente Ufficio del Lavoro.

ARTICOLO 9

I datori di lavoro o i proprietari di compagnie non sono autorizzati ad assumere un lavoratore straniero che non abbia un permesso di lavoro per la professione in cui dovrà essere impiegato. Il luogo di lavoro dovrà essere nella zona che per esso verrà approvata.

Se il lavoratore straniero che è autorizzato a prestare la sua opera viene trasferito in un'altra zona, egli deve rivolgersi all'Ufficio del Lavoro di quella zona per ottenere la relativa modifica della tessera di lavoro da usare fino allo scadere della sua validità.

Se il lavoratore straniero è trasferito ad un'altra professione o ad un'altra compagnia diversa da quanto affermato nella sua tessera, il nuovo datore di lavoro dovrà seguire le procedure per ottenere il permesso di lavoro. In tale specifico caso, allo scopo di assicurarsi l'approvazione all'propria richiesta, il lavoratore deve aver completato un periodo di lavoro con il precedente datore non inferiore ai sei mesi. Evi deve altresì presentare documenti di giustificazione del suo licenziamento.

ARTICOLO 13

a. Al lavoratore straniero non verrà concesso il permesso di lavoro se risulta aver già prestato la sua opera in Libia e licenziato per cattiva condotta, condannato per reati o crimini o per motivi di onestà o di ordine o se ha lasciato il servizio del Governo o di Enti pubblici senza la loro approvazione.

b. Al lavoratore straniero, inoltre, non verrà garantito il permesso di lavoro se egli è stato impiegato in Libia ed il suo contratto è terminato per ragioni diverse da quelle menzionate nel precedente articolo, se il contratto è stato rescisso se, alla data della sua partenza, il sottosegretario, qualora necessario, può ritenere od esentare tale periodo.

c. Vengono respinte le domande di impiego per coloro che sono entrati con visto turistico, in visita o arrivati in transito, o missione, a meno che essi rientrino (o possano adeguarsi) con la decisione del Ministero dell'Interno N. 75, emessa il 30 giugno 1965. Ogni approvazione concessa ad un richiedente, che abbia tenuto nascoste le ragioni del suo ingresso mediante ognuno dei visti sopra menzionati, verrà cancellata.

ARTICOLO 2

Nuovi articoli sono arrevanti

ai regolamenti per l'assunzione degli stranieri sotto i numeri: due-bis e quattro-bis, come segue:

Articolo 2 bis

a. Il Direttore dell'Ufficio del Lavoro di competenza deve ricevere la richiesta di impiego a lui presentata. Egli dovrà firmarla con il bollo dell'Ufficio, mettersi la data di consegna e rilasciarla, ai richiedente una ricevuta. Egli deve anche inoltrare una copia della domanda alle competenti autorità dell'Immigrazione, Sicurezza dello Stato e Dipartimento Investigativo, lo stesso giorno in cui egli ha ricevuto la richiesta.

b. Il Ministero, alla luce di tali regolamenti, deve prendere una decisione sulle domande presentate entro e non oltre 15 giorni dalla data di presentazione e deve inoltrare la propria decisione alle autorità dell'Immigrazione.

c. Se le autorità di competenza hanno all'unanimità approvato la domanda entro il periodo specificato nel precedente articolo, essa verrà quindi considerata come approvata. Nel caso che un Dipartimento non l'approvi, essa verrà respinta e gli Affari Sociali dovrà essere informato in ambedue i casi.

d. Se il periodo limitato per lo studio della domanda è scaduto, e nessuna autorità superiore ha ratificato il Dipartimento dell'Immigrazione sulla decisione adottata, la richiesta verrà allora considerata, come accettata.

ARTICOLO bis

Al lavoratore straniero, cui è stata concessa l'approvazione per lavorare, non verrà concesso il visto di residenza al loro ingresso a meno che essi ottengano la tessera di lavoro che possono richiedere immediatamente subito dopo il loro arrivo. La residenza indicata nel visto d'ingresso non verrà rinnovata prima che vengano presentati documenti che provino l'effettiva richiesta della tessera di lavoro.

Articolo 4 bis

L'osservanza di questo regolamento non modificherà gli accordi sulla manodopera conclusi tra la Libia ed altri Paesi riguardo le richieste di lavoro per i lavoratori di tali Paesi. Le procedure, i regolamenti e le istruzioni a tal fine emanati vengono applicate in considerazione della decisione del Consiglio dei Ministri presa il 16 maggio 1968 e non menzionata.

ARTICOLO 3

Il Paragrafo « C » dell'articolo 13, non è valido nei confronti di coloro che sono trattati, con ognuno dei visti menzionati nel detto articolo, prima del 15 giugno 1968.

ARTICOLO 4

Questo regolamento verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno di Libia, e sarà in vigore il 15 giugno, 1968.

Firmato:

HAMED BUSRIUHL,
Ministro del Lavoro
e degli Affari Sociali

(Traduzione dall'arabo de
Il Giornale di Tripoli)

DIFFIDA

Diffido chiunque dal trattare cessioni in affitto o subaffitto degli appartamenti situati nella villa di Sciara Usama 10 e Sciara Isbifa 12.

La proprietaria:

Maria Menghi ved. Abicerto

IL GIORNALE DI TRIPOLI

Regione e Pubblicità:

SCIARA BALADIA
(Palazzo Vigna)

Editore

e Direttore responsabile
M. Muradbet

Stampato dal
Poligrafico Libico, Tripoli

Abbonamenti:
Libia ed estero: annuo L. 6
— semestrale L. 2.750 più affrancatura.

Tariffe pubblicitarie:
Commerciali, finanziari, legali, arte e sport: L. 0.050 per mm. di altezza su colonna.

Culle matrimoni, lauree, ringraziamenti L. 0.050 per mm. di altezza su colonna.